

## **E-commerce - che cos'è ?**

**tratto da: <http://www.commissariatodips.it/> (sez. Sicurezza telematica)**

Il commercio elettronico è sicuramente il servizio con le maggiori prospettive di crescita tra quelli messi a disposizione su Internet. Tale fenomeno porterà a rivoluzionare le dinamiche economiche sia dal punto di vista delle imprese (a qualunque ramo appartengano) che dal lato del consumatore. Le reti, tradizionalmente utilizzate come mero veicolo per la trasmissione dei dati, diventano oggi un mercato globale nel quale è possibile scambiare ogni tipo di bene e servizio. Oltre alla possibilità di acquistare beni direttamente fruibili on line (servizi informativi, software, dischi, libri) la Rete offre beni che vengono solo ordinati elettronicamente e necessitano, quindi, di un'attività di consegna successiva tramite i canali tradizionali.

Il commercio elettronico rappresenta una nuova opportunità di business offerta agli utenti (produttori, commercianti, consumatori e banche) per ridurre i costi, migliorare la qualità dei prodotti e dei servizi, nonché per ridurre i tempi di consegna.

Agli indubbi vantaggi che il commercio elettronico porta alle imprese ed ai consumatori, si accompagnano, tuttavia, nuove sfide e nuovi rischi per chi compra e per chi vende, dovuti anche alle dimensioni globali del fenomeno. C'è la necessità di creare fiducia e confidenza tra le parti in gioco, soprattutto per quanto riguarda l'identità dei soggetti, l'individuazione della sede del fornitore, l'integrità e la sicurezza dei messaggi scambiati, la protezione dei dati personali, la validità e l'efficacia del contratto stipulato per via telematica o informatica, la sicurezza nei pagamenti.

### **E-commerce - consigli**

- Porre attenzione al "feedback" assegnato al venditore. E' preferibile che sia alto.
- In caso di primo acquisto, soprattutto su siti non conosciuti o su negozi on-line di recente costituzione valutare la possibilità di pagamento con modalità di contrassegno.
- Utilizzare il servizio di deposito a garanzia che permette all'acquirente di pagare una società che svolge il trasporto e, solo dopo l'avvenuta ricezione dell'oggetto, di autorizzare il pagamento al mittente.
- Il bonifico bancario è molto sicuro poiché si ha traccia di tutta la transazione. È necessario però recarsi presso la propria banca o ottenere un conto corrente on-line ed effettuare lo stesso tramite Internet.
- L'assegno bancario inviato per posta tramite raccomandata è abbastanza sicuro e può essere incassato presso la banca del venditore.
- Chiedere al venditore più dati possibili così da avere una ragionevole certezza della identità della persona.

## E-commerce - FAQ

### Domanda ?

Ho concordato la compravendita su Internet con un interlocutore che mi chiede di pagare la cifra convenuta ricaricando la sua carta di credito e si fa contattare solo tramite cellulare. Posso stare tranquillo?

Che cos` è l` home banking e quali rischi corro ricorrendo a tale servizio?

Ho venduto un ciclomotore su un sito di e-commerce e l` acquirente ha effettuato un bonifico sul mio conto. Posso spedirgli l` oggetto?

Ho trovato su un portale e-commerce, un computer portatile ad un prezzo vantaggiosissimo, é un affare o una truffa?

Ho acquistato della merce ed ho concordato per il pagamento in contrassegno. Posso ritirare il pacco senza problemi?

**V. risposte su: <http://www.commissariatodips.it/> (sez. Sicurezza telematica)**

## Approfondimenti normativi

Le condotte relative alle truffe perpetrate mediante l'impiego di piattaforme virtuali riconducono ad una serie di tipologie ben definite riassumibili nelle seguenti ipotesi:

- la descrizione di un oggetto nel quale si fa esplicito riferimento a un modello o una marca più pregiata, nel tentativo di ingannare il compratore o comunque di influenzarlo indebitamente;
- vendita di un oggetto dichiarando caratteristiche non vere, ad esempio un oggetto in pessime condizioni che viene descritto come "praticamente nuovo";
- mancato recapito della merce legittimamente acquistata.
- mancato invio di compenso spettante al venditore.

Tali condotte richiamano la fattispecie di reato prevista dall'art. 640 c.p. -Truffa-:

### **Art. 640 c.p. Truffa**

*Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 100.000 a 2 milioni.*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire 600.000 a 3 milioni:*

- 5. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico (c.p.32 quater) o col pretesto di fare esonerare taluno dal servizio militare;*
- 6. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità (c.p.661).*

*Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.*

Il reato di truffa prevede una struttura logica in cui la condotta criminosa si sostanzia nella previsione dell'utilizzo di artifici e raggiri. Che cosa si intende per artifici e raggiri? La dottrina e la giurisprudenza costante sono concordi nel ritenere i primi consistenti in un'alterazione della realtà, i secondi consistenti nell'esposizione di menzogne corredate da ragionamenti idonei a ritenerle veritiere.

Nel caso di acquisiti su piattaforme virtuali è verosimile anche la previsione della cosiddetta "Truffa contrattuale" in quanto nella dinamica tra acquirente e venditore si realizza un negozio giuridico, quale manifestazione di volontà delle parti finalizzata ad un risultato concordato a cui l'ordinamento collega effetti di ordine giuridico in linea con quanto desiderato. In tale ipotesi gli artifici ed i raggiri sono finalizzati ad incidere sul processo di volizione del soggetto passivo al fine di fargli concludere un contratto, sia negli elementi essenziali sia accessori. Sul piano civilistico vi è la possibilità di esperire un'azione di annullamento ex art. 1441 c.c. e seguenti. In altre parole la truffa contrattuale si realizza laddove vi sia un consenso estorto in modo fraudolento per la conclusione ed il contenuto di un contratto che non si sarebbero realizzati laddove vi fosse stata l'esposizione veritiera dei fatti.